



L'OMICIDIO STRADALE FINALMENTE È LEGGE

Nei casi più gravi si potrà arrivare fino a 18 anni di carcere e a 30 di revoca della patente. Ma alcuni aspetti del provvedimento destano perplessità. Come l'equiparazione tra stato di ebbrezza e comportamenti pericolosi alla guida

di Mario Rossi

C

sono voluti 12 mesi di discussioni nelle aule di Camera e Senato, dopo anni di polemiche fuori dal Parlamento, ma alla fine il cosiddetto omicidio stradale è realtà.

I dettagli delle pene e delle sanzioni previste dalla nuova legge sono riassunti, con inevitabili semplificazioni, nella tabella della pagina accanto: in estrema sintesi, chi uccide una o più persone guidando in

stato di ebbrezza o con comportamenti particolarmente pericolosi rischia, secondo i casi e le circostanze, da cinque a 18 anni di carcere e da cinque a 30 di revoca della patente (per i conducenti stranieri ci sarà l'inibizione alla guida). Previsto, nei casi più gravi, anche l'arresto immediato.

Chiaro l'obiettivo del legislatore: evitare che l'autore di una strage la faccia franca, com'è accaduto finora. La pena minima per il "semplice" omicidio colposo, infatti, è di due anni; ma, si sa, in quei casi, tra at-

tenuanti e condizionali, in galera non si trascorre nemmeno un giorno.

Plaudono l'opinione pubblica e il governo, che si è speso per accelerare l'approvazione della legge; esultano, seppure con sfumature diverse, le varie associazioni dei familiari di vittime della strada.

Tutto bene, dunque? No, perché le criticità, in questa nuova legge, non mancano. La prima, secondo Quattroruote, riguarda la revoca della patente, prevista in tutte le circostanze, sia di morte sia di



ANNI DI PRIGIONE E SANZIONI CASO PER CASO

	LESIONI GRAVI ¹		LESIONI GRAVISSIME ²		MORTE	
	RECLUSIONE	REVOCA DELLA PATENTE ⁶	RECLUSIONE	REVOCA DELLA PATENTE ⁶	RECLUSIONE	REVOCA DELLA PATENTE ⁶
Per colpa (casi diversi da quelli seguenti)	da 3 mesi a 1 anno	5 anni ¹¹	da 1 a 3 anni	5 anni ¹¹	da 2 a 7 anni	5 anni ¹¹
Per colpa in stato di ebbrezza media ³ o per guida pericolosa ⁴	da 18 mesi a 3 anni	5 anni ¹¹	da 2 a 4 anni	5 anni ¹¹	da 5 a 10 anni ⁸	15 anni ⁹
Per colpa in stato di ebbrezza grave ⁵ o sotto l'effetto di droghe oppure in stato di ebbrezza media ³ da parte di conducenti professionali	da 3 a 5 anni	5 anni ¹¹	da 4 a 7 anni	5 anni ¹¹	da 8 a 12 anni ⁷	15 anni ¹⁰

NOTE

- (1) Incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per più di 40 giorni oppure se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.
 (2) Perdita di un senso, di un arto o una mutilazione che renda quest'ultimo inservibile, oppure perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare oppure permanente e grave difficoltà della favella, deformazione o sfregio permanente del viso.
 (3) Tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, ma non superiore a 1,5 g/l.

- (4) Velocità uguale o superiore al doppio di quella consentita nei centri urbani (minimo 70 km/h) oppure superiore di almeno 50 km/h sulle strade extraurbane; inversione di marcia in prossimità di dossi, intersezioni, curve, attraversamento d'intersezione con semaforo rosso; circolazione contromano; sorpasso in corrispondenza di strisce pedonali o di linea continua.
 (5) Tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.
 (6) Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero è prevista l'inibizione alla guida per un periodo corrispondente.

- (7) Arresto obbligatorio in caso di flagranza.
 (8) Arresto facoltativo in caso di flagranza.
 (9) Dieci anni nei casi di guida pericolosa; 20 in caso di precedente condanna per guida in stato di ebbrezza media o grave o sotto l'effetto di droghe; 30 per fuga.
 (10) Venti anni in caso di precedente condanna per guida in stato di ebbrezza media o grave o sotto l'effetto di droghe; 30 anni in caso di fuga.
 (11) Dieci anni in caso di precedente condanna per guida in stato di ebbrezza media o grave o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti; 12 anni in caso di fuga.

«C'è un problema di proporzionalità», sottolinea Giordano Biserni, presidente dell'Asaps (l'Associazione sostenitori e amici della polizia stradale), uno dei "padri" della nuova legge, «la sanzione accessoria avrebbe dovuto essere graduata meglio, per esempio prevedendo, nei casi meno gravi, una revoca anche inferiore ai cinque anni».

Un'altra criticità, più volte evidenziata da molti parlamentari, riguarda i comportamenti ritenuti pericolosi, cioè la velocità uguale o superiore al doppio di quella consentita, con un minimo di 70 km/h nei centri urbani, oppure superiore di almeno 50 km/h sulle strade extraurbane (per gli altri comportamenti pericolosi, vedere la nota 4, sotto la tabella). Perché, si chiede anche Quattroruote, si è scelto di esten-

dere l'ipotesi iniziale, cioè quella di considerare omicidio stradale soltanto la morte provocata da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe (già considerata reato), a dei "semplici" comportamenti pericolosi alla guida? «E perché solo alcuni e non altri?», aggiunge Biserni, ricordando violazioni altrettanto pericolose come la mancata precedenza, il mancato rispetto della distanza di sicurezza o l'uso del cellulare alla guida. Per non parlare di un autentico paradosso: per smaltire alcol o droga, ora "conviene" darsi alla fuga. Ne risulterà, infatti, una pena inferiore.

A prescindere dai distinguo, però, adesso lo strumento c'è (censure della Corte costituzionale permettendo). Ai giudici il compito di utilizzarlo con rigore, ma anche con buon senso.

lesioni, anche per semplice colpa. Insomma, se per caso una persona assolutamente sobria, per un incidente dovuto a distrazione, ne investe un'altra infliggendole lesioni tali da non consentirle di svolgere le normali occupazioni per più di quaranta giorni, non potrà guidare per ben cinque anni. Esattamente come se l'avesse uccisa. Oppure come se, in stato di ebbrezza, le avesse provocato lesioni gravissime, per esempio la perdita di un arto o l'uso di un organo.

COSÌ LA PENA AUMENTA O DIMINUISCE

AGGRAVANTI

1. Morte di più persone o di una o più persone e lesioni a una o più persone: pena per la più grave delle violazioni aumentata fino al triplo, ma non oltre i 18 anni (sette anni nel caso di sole lesioni a più persone).
2. Fuga: la pena aumenta da un terzo a due terzi e non può essere inferiore a cinque anni (tre nel caso di sole lesioni), ma non superiore a 18. La revoca della patente sale, secondo i

casi, da cinque a 12, da 10 a 20 e da 15 a 30 anni.

Altre aggravanti

1. Guida senza patente.
2. Guida con patente sospesa o revocata.
3. Veicolo di proprietà dell'autore del fatto sprovvisto di assicurazione.

ATTENUANTI

1. Concorso di colpa: pena diminuita fino alla metà.